

Edizione di venerdì 12 aprile 2019

AGEVOLAZIONI

Partecipazione in Srl “poco ostantiva” per l’accesso al regime forfettario
di Fabio Garrini

AGEVOLAZIONI

Anche l’amministratore forfettario ha un datore di lavoro
di Sandro Cerato

IVA

Estrazione dei beni dai depositi Iva “in chiaro”
di Marco Peirolo

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite 2017 compensabili anche dopo il 2020
di Lucia Recchioni

ENTI NON COMMERCIALI

Esenzione Imu/Tasi per gli enti non commerciali: recente giurisprudenza
di Luca Caramaschi

RASSEGNA RIVISTE

Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi
di Alessandro Solidoro

AGEVOLAZIONI

Partecipazione in Srl “poco ostativa” per l’accesso al regime forfettario

di Fabio Garrini

Se, con riferimento al requisito del **controllo**, l’Agenzia si è dimostrata **molto rigorosa**, di fatto assumendo un principio decisamente ampio, al contrario, sotto il profilo della **riconducibilità** dell’attività, l’interpretazione appare molto **favorevole**; nella [circolare AdE 9/E/2019](#) l’Amministrazione finanziaria limita i problemi di **incompatibilità** ai casi in cui il socio **fattura alla società partecipata**.

Partecipazioni in Srl

La principale modifica sul tema delle cause di esclusione riguarda il possesso di partecipazioni **in società a responsabilità limitata non trasparenti**.

Dal **2019** il loro possesso diviene ostativo al **congiunto** ricorrere di entrambi i requisiti previsti:

- prima di tutto il fatto che il contribuente possieda il **controllo**,
- inoltre è necessario che le società controllate esercitino **“attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili”** a quella del socio titolare di partita Iva che intende applicare il **regime forfettario**.

Pertanto, non vi sarà **incompatibilità** se:

- la **partecipazione**, anche di controllo, riguarda una società che svolge **attività non riconducibile**, ovvero
- la **partecipazione è minoritaria**, anche se l’attività è affine.

Sul tema della **riconducibilità dell’attività** posta in essere dalla società rispetto a quella esercitata dal contribuente che ha aderito al **regime forfettario** constano interessanti spunti nella [circolare AdE 9/E/2019](#).

Questo è il passaggio di interesse, che vale la pena esaminare attentamente:

“la riconducibilità diretta o indiretta delle due attività economiche esercitate si riterrà sussistente ogniqualvolta la persona fisica che usufruisce del regime forfetario effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi tassabili con imposta sostitutiva alla società a responsabilità limitata direttamente o indirettamente controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base

imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.

*Di conseguenza, non saranno ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le **attività autonomamente esercitate** dalla società a responsabilità limitata, condizione che sarà ritenuta sussistente, oltre che in **assenza di acquisti** di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, anche – se del caso – nelle ipotesi in cui i costi dei predetti beni e servizi **non fossero fiscalmente deducibili**.*

*Non saranno, inoltre, ritenute “attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili” tutte le attività esercitate dalla società a responsabilità limitata avvalendosi anche di acquisti di beni o servizi dalla persona fisica in regime forfetario, ma che siano classificabili in una **sezione ATECO differente** da quella in cui sono classificabili le attività esercitate dalla persona fisica in regime forfetario”*

In definitiva, l’Agenzia pone l’attenzione sul fatto che il contribuente forfetario abbia **emesso fattura** nei confronti della società partecipata, posto comunque che le due attività devono considerarsi affini; si tratta quindi di due aspetti che devono essere **valutati congiuntamente**.

Di conseguenza **non vi sarà riconducibilità** se:

- il forfetario **non fattura alla società partecipata**. Parrebbe quindi del tutto sdoganata la posizione, ad esempio, dell’**elettricista che partecipa ad una società che svolge attività di installazione di impianti elettrici**; benché l’attività sia la medesima, **in questo caso non si presenterebbe alcun elemento ostativo**. Se la *ratio* della previsione, come più volte ricordato dall’Agenzia, è quella di “*evitare artificiosi frazionamenti delle attività d’impresa o di lavoro autonomo*”, una qualche perplessità per il fatto che questa situazione sia sdoganata tutto sommato si pone: il socio potrebbe infatti **assumere partita Iva** applicando il regime forfetario al solo fine di **dirottare una quota del fatturato della società**;
- il forfetario **fattura alla società partecipata**, ma i costi per i beni o servizi resi si devono considerare interamente **indeducibili**. Quindi, pare logico concludere, nel caso dell’elettricista appena proposto, che, qualora egli dovesse **emettere una fattura nei confronti della società partecipata**, comunque non si innescherebbe la **causa di esclusione** quando tali costi dovessero essere **ripresi a tassazione in capo alla società** tramite una **variazione in aumento**. Tale soluzione pare ragionevole per evitare che una sola fattura di importo limitato possa comportare la **fuoriuscita dal regime**;
- il **forfetario fattura** alla società partecipata ma **l’attività è diversa** sulla base dell’effettiva collocazione Ateco di tale attività. La circolare porta l’esempio della persona fisica che **applica il regime forfetario e svolge effettivamente** un’attività ricadente nella **sezione M** (attività professionali, scientifiche e tecniche), la quale effettui cessioni di beni o prestazioni di servizi a una **società a responsabilità limitata** dalla stessa **controllata** che svolge effettivamente un’attività ricadente nella **sezione J** (servizi di informazione e comunicazione).

Si deve evidenziare come la riconducibilità di fatto deve comunque riferirsi alla **sezione dell'Ateco** (non al singolo codice attività); si tratta quindi di un parametro che comunque lascia aperti molti spazi.

Il caso proposto quale esempio pare proprio calzante con quello del commercialista che fattura alla società di elaborazione dati che controlla: la società ha infatti codice Ateco 63.11.11 “attività di elaborazione dati contabili”, ricadente nella sezione J, mentre il commercialista ha codice Ateco 69.20.11 “servizi forniti da dottori commercialisti”, ricadente nella sezione M.

Infine, sul tema, l’Agenzia precisa che *“qualora le cessioni di beni o le prestazioni di servizi siano effettuate dal contribuente in regime forfetario a una società a responsabilità limitata controllata che svolge effettivamente un’attività ricadente nella medesima sezione in cui ricade l’attività effettivamente svolta dal contribuente che applica il regime forfetario, lo stesso fuoriuscirà dal regime forfetario l’anno successivo.”*

Questo significa che **se anche nel 2019 il contribuente forfetario dovesse fatturare alla società partecipata “affine”, comunque la fuoriuscita avverrebbe nel 2020.**

Seminario di specializzazione
I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

Anche l'amministratore forfettario ha un datore di lavoro

di Sandro Cerato

L'ex amministratore di società di capitali che svolge l'attività a favore della società che amministrava è escluso dal regime forfettario se, al termine del periodo d'imposta, i compensi o ricavi percepiti dalla predetta società **superano il 50% di quelli complessivamente percepiti**.

È quanto emerge dalla lettura della [circolare AdE 9/E/2019](#) in cui sono state affrontate in principal modo le nuove **cause di esclusione** del **regime forfettario** introdotte dalla **Legge di Bilancio 2019**.

In particolare è previsto che **non possono avvalersi del regime forfattario le persone fisiche** la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **due precedenti periodi d'imposta** ovvero nei confronti di **soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro**, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell'esercizio di arti o professioni.

A differenza del passato, la **nuova causa ostativa** fa riferimento all'attività esercitata **"prevalentemente"** nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei **due precedenti periodi d'imposta**.

Il primo aspetto chiarito dall'Agenzia riguarda il **momento in cui eseguire la verifica della causa di esclusione**, che, per ovvi motivi, non può che essere eseguita al **termine del periodo d'imposta** in quanto deve sussistere la prevalenza dei compensi o ricavi incassati nei confronti del datore o dell'ex datore di lavoro (nei due anni precedenti).

L'aspetto più sorprendente riguarda **l'ampia nozione di datore di lavoro** sostenuta dall'Agenzia, poiché si devono ricomprendere **non solo i soggetti da cui sono percepiti redditi di lavoro dipendente** ([articolo 49 del Tuir](#)), **ma anche quelli da cui si percepiscono redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all'**[articolo 50 del Tuir](#).

Più in particolare, l'Agenzia precisa che per tale ultima categoria reddituale è necessario distinguere le diverse fattispecie, e, per ciò che interessa in questa sede, vi rientrano anche i percettori di redditi di cui all'[articolo 50, lett. c-bis](#)), [Tuir](#), tra i quali rientrano gli **amministratori di società**.

Ciò starebbe a significare che **l'amministratore della società** (o **l'ex amministratore**) che svolge

anche un'**attività autonoma in regime forfettario** uscirebbe dal regime agevolato se **più della metà dei ricavi o compensi percepiti provengano dalla società amministrata o che amministrava nei due anni precedenti.**

A differenti conclusioni, invece, si deve pervenire laddove il soggetto ricopra **l'incarico di sindaco o revisore della società**, in quanto trattasi di incarico del tutto differente rispetto a quello di amministratore, senza legame di alcun tipo con la società.

L'interpretazione della **locuzione "datore di lavoro"** da parte dell'Agenzia pare **eccessiva**, così come pare andare oltre la norma sostenere che, nell'ambito dei **soggetti direttamente o indirettamente** riconducibili ai suddetti datori di lavoro, vi rientrano **non solo le società controllate, ma anche le interposte persone, intendendosi per tali i familiari di cui all'articolo 5 Tuir**, e quindi il **coniuge, i parenti** entro il terzo grado e gli **affini** entro il secondo grado.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

The graphic features a blue header bar with white text. Below it, a white background area contains the title 'LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DELLE PERSONE FISICHE' in large blue capital letters. At the bottom of this area, there is smaller blue text that reads 'Scopri le sedi in programmazione >'. The overall design is clean and professional, typical of a promotional banner for a business seminar.

IVA

Estrazione dei beni dai depositi Iva “in chiaro”

di Marco Peirolo

Gli **operatori non stabiliti in Italia che estraggono i beni da un deposito Iva non sono obbligati ad emettere **autofattura** in formato elettronico mediante Sistema di Interscambio e sono esonerati anche dal cd. “esterometro”.**

È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate nella [risposta all’interpello n. 104 del 9 aprile 2019](#) sugli **obblighi di fatturazione elettronica per l’estrazione dei beni dai depositi Iva** in esecuzione di cessioni a soggetti stabiliti in Italia.

La disciplina dei **depositi Iva** è stata modificata dal **D.L. 193/2016**, che, con effetto dal **1° aprile 2017** ha ridefinito le **modalità di assolvimento dell’imposta dovuta** in sede di estrazione dei beni dal deposito.

Fermo restando che **possono procedere all’estrazione solo i soggetti passivi Iva, identificati in Italia direttamente o per mezzo di un rappresentante fiscale, ovvero ivi stabiliti per il tramite di una stabile organizzazione, l’estrazione finalizzata all’utilizzazione o alla commercializzazione dei beni nel territorio nazionale** dà luogo all’applicazione dell’Iva da parte del proprietario che procede in proprio o tramite terzi all’estrazione secondo le modalità previste dal riformulato [articolo 50-bis, comma 6, D.L. 331/1993](#).

Dal **1° aprile 2017**, il **meccanismo del reverse charge** continua ad essere applicabile solo per i **beni precedentemente introdotti nel deposito in esecuzione di un acquisto intracomunitario o di una immissione in libera pratica**, entrambi non soggetti ad imposta ai sensi delle [lett. a\) e b\)](#) dell’[articolo 50-bis, comma 4, D.L. n. 331/1993](#). Per queste operazioni, quindi, l’imposta continua ad essere dovuta dal soggetto che procede all’estrazione, previa prestazione di **idonea garanzia** se i beni estratti hanno **origine extra-unionale**.

Di contro, quando i beni estratti sono di **origine nazionale** è previsto che il **versamento dell’imposta** deve essere effettuato, in nome e per conto del proprietario, **entro il giorno 16 del mese successivo a quello dell’estrazione, senza possibilità di compensazione “orizzontale” e, come specificato dalla risoluzione AdE 55/E/2017, “verticale”**. L’operazione è documentata dall’**autofattura** emessa dal **soggetto che procede all’estrazione**, da **annotare nel registro degli acquisti** unitamente agli estremi del versamento dell’imposta da parte del depositario.

L’estrazione è, invece, effettuata **senza pagamento dell’Iva** da parte dell’esportatore abituale che decida di avvalersi del **plafond disponibile**, nel qual caso la **dichiarazione d’intento** deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate, che rilascia **apposita ricevuta telematica**.

Nel caso oggetto della [risposta all'interpello n. 104/2019](#), una società di diritto inglese è identificata ai fini Iva in Italia mediante un rappresentante fiscale ed opera attraverso un deposito Iva, dal quale **estrae beni di origine non solo nazionale**, ma anche **intra** e/o **extra-unionale**.

Il dubbio sollevato dalla società è se, ai fini dell'**emissione dell'autofattura in sede di estrazione**, sia **obbligatorio il formato elettronico** per mezzo del Sistema di Interscambio.

L'Agenzia delle Entrate ha correttamente fatto applicazione della previsione dell'[articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#), secondo cui, “*per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio (...)*”.

In sostanza, come si desume dalla **decisione di esecuzione n. 2018/593/UE**, il formato elettronico è obbligatorio esclusivamente per le **fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio nazionale**, fatta eccezione per quelli esonerati, come ad esempio i **soggetti in franchigia**.

Di contro, per le operazioni, attive e passive, di cui sia parte la posizione Iva italiana del **soggetto non residente (identificazione diretta o rappresentanza fiscale)**, il **formato elettronico con utilizzo del Sistema di Interscambio non è obbligatorio**. Nel caso oggetto dell'interpello, il rappresentante fiscale della società inglese può, pertanto, procedere all'emissione dell'**autofattura in modalità analogica o elettronica extra-Sistema di Interscambio**.

A completamento della risposta, l'Agenzia ha ribadito che la comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere (cd. “**esterometro**”) si riferisce ai **soggetti passivi stabiliti in Italia**, per cui gli **operatori economici identificati nel territorio nazionale direttamente o mediante rappresentante fiscale sono esclusi** dall'obbligo in esame, che deve essere invece adempiuto dalle controparti, se stabilite in Italia.

REDDITO IMPRESA E IRAP

Perdite 2017 compensabili anche dopo il 2020

di Lucia Recchioni

Con la [**circolare 8/E/2019**](#), pubblicata ieri, **10 aprile**, l'**Agenzia delle entrate** si è soffermata sulle novità introdotte con la **Legge di bilancio 2019**, fornendo importanti precisazioni, tra l'altro, sul nuovo **regime del riporto delle perdite** da parte dei **soggetti Irpef**.

Giova a tal proposito ricordare che, allineando le regole previste per i **soggetti Irpef** a quelle già in passato stabilite per i **soggetti Ires**, le nuove disposizioni oggi prevedono la possibilità di scomputare le **perdite d'impresa** esclusivamente dagli altri **redditi d'impresa**; l'eccedenza può tuttavia essere utilizzata in compensazione nei **successivi periodi d'imposta, senza limiti di tempo**, seppur in **misura non superiore all'80% del reddito**.

Restano **esclusi** dalle novità introdotte soltanto i **lavoratori autonomi**, con riferimento ai quali non sono state previste **modifiche normative**.

La **Legge di bilancio 2019** ha altresì introdotto una specifica **disciplina transitoria** per le imprese in **contabilità semplificata**, le quali potranno utilizzare le **perdite maturate nell'anno 2017 e non compensate**:

- a) **nei periodi d'imposta 2018 e 2019**, in misura **non superiore al 40%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- b) **nel periodo d'imposta 2020**, in misura **non superiore al 60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Con riferimento alla prevista disposizione dubbi erano sorti con riferimento all'**utilizzabilità delle perdite maturate nel 2017** anche negli **anni successivi al 2020**. La [**circolare AdE 9/E/2019**](#) interviene sul punto precisando che **"le perdite 2017, non compensate nel triennio 2018- 2020 in applicazione delle disposizioni normative sopra esposte, saranno compensate negli esercizi successivi secondo il nuovo meccanismo di riporto, ovvero, senza limiti di tempo, nella misura ordinaria dell'80 per cento"**.

Anche le **perdite maturate negli anni 2018 e 2019** dalle **imprese in contabilità semplificata** sono soggette a **particolari disposizioni transitorie**. L'[**articolo 1, comma 25, L. 145/2018**](#) prevede infatti che:

1. le **perdite del periodo 2018** sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa;

- per il **periodo d'imposta 2019, in misura non superiore al 40%**, per l'intero importo che trova capienza in essi;
- per il **periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%**, per l'intero importo che trova capienza in essi;

2. le **perdite del periodo 2019** sono computate in diminuzione dei redditi d'impresa:

- per il **periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60%** per l'intero importo che trova capienza in essi.

Allo stesso modo, con riferimento alle **perdite degli anni 2018 e 2019**, la norma non prevede la sorte di eventuali **eccedenze non ancora utilizzate al 2020**: sul punto pare tuttavia **pacifico** ritenere che possano trovare applicazione le precisazioni fornite dalla circolare in esame con riferimento alle **perdite maturate nell'anno 2017**, anche alla luce di quanto chiarito dalla Relazione illustrativa, citata dal documento di prassi.

Nessuna **disposizione transitoria** è stata invece prevista con riferimento alle imprese in **contabilità ordinaria**. In considerazione dei chiarimenti in passato forniti per i **soggetti Ires** con la [circolare AdE 53/E/2011](#) era stato tuttavia ritenuto che le perdite dei **precedenti periodi** potessero essere **riportate in avanti** senza vincoli temporali se, **nell'anno 2018, non fosse già scaduto il quinquennio** previsto dalla precedente disciplina. Tale interpretazione è stata **confermata** con la [circolare in esame](#).

Da ultimo la [circolare](#) ha ribadito quanto precisato nei mesi scorsi nell'ambito degli incontri con la stampa specializzata: le **disposizioni transitorie** dettate per le **imprese in contabilità semplificata** trovano applicazione **anche se l'impresa ha optato, dopo il 2017, per il regime di contabilità ordinaria**.

Ciò significa, dunque, che le **imprese in contabilità semplificata, penalizzate dall'introduzione del regime di cassa**, continueranno ad essere penalizzate anche negli **anni 2018, 2019 e 2020**, quando, in luogo dell'ordinario utilizzo delle perdite **nei limiti dell'80% dei redditi conseguiti**, dovranno **limitare gli utilizzi al 40%-60%**, indipendentemente dalla successiva opzione per il **regime di contabilità ordinaria**.

Special Event
**LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE
TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO**

Scopri le sedi in programmazione >

ENTI NON COMMERCIALI

Esenzione Imu/Tasi per gli enti non commerciali: recente giurisprudenza

di Luca Caramaschi

Quando il Legislatore ha configurato l'ipotesi di **esenzione da Imu e Tasi** per la platea degli enti non commerciali lo ha fatto con riferimento agli immobili che vengono direttamente utilizzati nella loro **attività "istituzionale"**.

In particolare, è l'[articolo 9, comma 8, D.Lgs. 23/2011](#) a disporre che si applica all'**Imu** l'esenzione prevista dall'[articolo 7, comma 1, lett. i\), D.Lgs. 504/1992](#) recante disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili "destinati esclusivamente allo svolgimento con **modalità non commerciali** di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'[articolo 16, lettera a\), della legge 20 maggio 1985, n. 222](#)".

Con il **D.L. 16/2014**, invece, al fine di assimilare il trattamento della **Tasi** a quello dell'**Imu**, l'**articolo 1, comma 3** del citato decreto rende applicabili alla **Tasi** quasi tutte le **esenzioni** applicabili all'**Imu**, tra le quali certamente spicca quella riservata agli **enti non commerciali**, stabilendo che "**Sono esenti dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni**".

E nel richiamo alla [lett. i\) dell'articolo 7 D.Lgs. 504/1992](#) c'è proprio la citata **esenzione** prevista per gli **enti non commerciali ai fini Imu**.

Con riferimento al vincolo dell'**utilizzo "diretto" dell'immobile**, quale requisito inderogabile per riconoscere l'esenzione, recente giurisprudenza sta mettendo in crisi tale concetto, **riconoscendo il beneficio anche nei casi in cui lo stesso immobile sia stato concesso in comodato** a soggetti che, a loro volta, lo utilizzano per il perseguitamento dei propri **fini istituzionali**, anch'essi **meritevoli di tutela**.

Con riferimento agli **aspetti oggettivi** dell'agevolazione recente **giurisprudenza** si è invece

occupata, con pronunce in parte contraddittorie, degli immobili nei quali gli **enti non commerciali** svolgono **attività in regime di convenzione con la pubblica amministrazione**.

L'esenzione spetta anche per gli immobili in comodato

Si sta formando in giurisprudenza un indirizzo per cui **l'esenzione da Imu e Tasi** non spetta solamente ai soggetti che utilizzano direttamente l'immobile per il soddisfacimento dei propri fini istituzionali, ma anche a coloro che concedono in **uso gratuito** lo stesso immobile a realtà che lo utilizzano nel perseguono delle medesime finalità istituzionali del soggetto concedente.

In particolare, con la sentenza della [CTP Reggio Emilia n. 271/2/2017 del 25.10.2017](#), i giudici emiliani hanno riconosciuto **l'esenzione da Imu** per un **immobile di un ente ecclesiastico** concesso in uso gratuito ad altro ente ecclesiastico per svolgervi **attività didattica**.

Dal contenuto della sentenza emerge che, ai fini dell'**esenzione**, non deve sussistere la necessaria **coincidenza** tra chi **“possiede”** l'immobile e chi lo **“utilizza”** per **attività istituzionali** esenti dal tributo.

Più di recente la sezione XI della **CTR Lazio, con la sentenza n. 2696 del 27.04.2018**, ha sostenuto che **va riconosciuta l'esenzione** anche se un **ente non commerciale** titolare di un immobile lo **concede in comodato a un altro ente non profit**, qualora i due enti **svolgano la stessa attività** e perseguono le medesime **finalità istituzionali** e per il suo utilizzo **non venga richiesto dal concedente il pagamento di alcun canone di locazione**.

Trattandosi prevalentemente di **giurisprudenza di merito**, sarà interessante attendere i rispettivi **giudizi di Cassazione** per capire se i citati principi potranno ritenersi **consolidati**.

L'esenzione per gli enti convenzionati con la P.A.

Con la pronuncia della [CTR Lombardia, sezione VIII, n. 4400 del 18.10.2018](#), i giudici di secondo grado hanno affermato che **non può essere contestata l'esenzione Imu** ad un **ente non commerciale** che svolge attività di **scuola dell'infanzia** sulla base di **accordi con l'amministrazione comunale** che prevedono l'erogazione di **contributi in conto gestione**, oltre a **vincoli sulle tariffe** in ragione delle fasce di reddito delle singole famiglie degli iscritti alla scuola.

È proprio l'esistenza di tali **vincoli** ispirati ad un **principio di solidarietà** che impedirebbe all'ente una **gestione concorrenziale**, fatto che giustifica il riconoscimento dell'**esenzione**.

Con riferimento ai **contributi in convenzione**, inoltre, secondo i giudici regionali, la loro

erogazione contribuirebbe a realizzare i **medesimi obiettivi perseguiti dall'amministrazione comunale** con la **gestione diretta della scuola**. Nonostante le richiamate argomentazioni possano ritenersi **condivisibili**, occorre evidenziare come le stesse non siano state giudicate sufficienti a **riconoscere l'esenzione** in occasione di una altrettanto recente pronuncia dei giudici di legittimità.

È infatti con la [sentenza n. 3528/2018](#) che la suprema **Corte di Cassazione** ha stabilito che gli enti non commerciali non sono esonerati dal pagamento delle imposte locali per il fatto di essere **accreditati o convenzionati con la pubblica amministrazione**.

La sottoscrizione di una convenzione con l'ente pubblico, quindi, non garantisce che l'attività venga svolta in **forma non commerciale** e che i compensi richiesti siano **sottratti alla logica del profitto**.

In tutte queste situazioni, pertanto, al fine di valutare l'**esenzione**, si dovranno verificare con molta attenzione le **caratteristiche dell'attività svolta dall'ente non commerciale**, non essendo sufficiente limitarsi alla verifica dell'esistenza di una **convenzione con la pubblica amministrazione**.

In sintonia con l'ultima sentenza citata anche l'[ordinanza n. 10754/2017](#) con la quale, sempre la **Cassazione**, ha affermato che le **scuole paritarie** sono soggette al **pagamento dei tributi locali**, e quindi non godono dell'**esenzione, se l'attività non viene svolta a titolo gratuito o dietro richiesta di una somma simbolica**.

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILIARE E LA DISCIPLINA FISCALE

Scopri le sedi in programmazione >



RASSEGNA RIVISTE

Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi

di Alessandro Solidoro

Articolo tratto da “Crisi e risanamento n. 33/2019”

Il Codice della crisi d'impresa riforma gli istituti del piano attestato di risanamento e dell'accordo di ristrutturazione, recependo nella normativa le best practices professionali emanate nel corso degli ultimi anni. Tra le novità più rilevanti, con riguardo al piano attestato, viene indicato il contenuto minimo dello stesso e ampliato l'ambito della attestazione richiesta al professionista indipendente, nonché la necessità di attribuire data certa al piano e agli atti posti in essere in esecuzione dello stesso. Più profonda è invece la riforma dell'accordo di ristrutturazione, di fatto poco utilizzato in vigore della precedenza normativa, al quale si cerca di dare nuovo impulso, agevolando l'accesso e introducendo la possibilità di estensione forzosa degli effetti degli accordi ai creditori non finanziari non aderenti. Nuova anche la norma sull'estensione degli effetti degli accordi sui coobbligati e sui soci illimitatamente responsabili. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)

[**Segue il SOMMARIO di “Crisi e risanamento n. 33/2019”?**](#)

Diritto

“Le principali novità della riforma alla luce del Codice della crisi e dell’insolvenza” *di Ernestina De Medio*

“Gli strumenti stragiudiziali: piani attestati e accordi di ristrutturazione nella riforma del Codice della crisi” *di Alessandro Solidoro*

“Le misure di allerta: obbligo di segnalazione per organo di controllo e enti pubblici qualificati” *di Nicla Corvacchiola*

“La riforma delle procedure concorsuali – Il concordato preventivo in continuità aziendale” *di Francesco Pozzi*

“Novità in tema di concordato preventivo nel Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” *di Fabio Battaglia*

“Tra concordato fallimentare e concordato della liquidazione giudiziale” *di Silvia Pavanello*

“La liquidazione dell’attivo e continuità aziendale nel procedimento di liquidazione giudiziale” *di Luigi Ferrajoli*

“Nuovi limiti dimensionali per l’istituzione dell’organo di controllo nelle Srl ed eventuali modifiche statutarie” *di Federico Cognato e Valeria Marocchio*

Operatività

“Luci e ombre sul sovradebitamento che cambia pelle” *di Massimo Conigliaro*


“Il mutuo ipotecario non risolto nel sovradebitamento: vecchie questioni e nuovi spunti di riflessione” *di Domenica Capezzera*

“Il concordato con continuità e l'affitto d'azienda: la Cassazione anticipa la riforma della crisi d'impresa” *di Francesca Landini*

“La quantificazione del danno nelle azioni di responsabilità degli organi societari alla luce delle novità del Codice della crisi” *di Nicola Rondinone*

La Legge Fallimentare sulla scrivania

“Il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza a puntate” *di Massimo Conigliaro e Nicla Corvacchiola*



CRISI E RISANAMENTO
Strumenti, tecniche e soluzioni concorsuali

IN OFFERTA PER TE € 117,00 + IVA 4% anziché € 180,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni.
Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA